



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 30/06/2022

Oggetto: Provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la messa in sicurezza dello Stabilimento di imbottigliamento GPL sito in Assoro (EN) – Zona Industriale Dittaino.

Il Sindaco

Premesso:

- che, come risulta dalla nota assunta al protocollo dell'Ente in data 29/06/2022 con il n. 6309, a seguito di sopralluogo avvenuto in data 31/05/2022 da parte dei VV.F. di Enna ed in data 25/06/2022 dai Carabinieri di Enna, nello stabilimento in oggetto, è stato sospeso il Certificato di Prevenzione Incendi dello Stabilimento di imbottigliamento GPL sito in Assoro (EN) – Zona Industriale Dittaino della ditta Regalgas di Grasso Concetto & C. sas;
- che in data odierna è stato convocato un tavolo tecnico presso la Prefettura di Enna durante la quale si è preso atto del verbale sopracitato e sono state impartite indicazioni alla Ditta Grasso per il ripristino delle condizioni di sicurezza dello Stabilimento;
- che la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della pubblica amministrazione essendo stato accertato che lo stato di fatto è imputabile al permanere delle irregolarità in merito al posizionamento all'interno dello Stabilimento in questione di bombole ed autocisterne, riscontrate dai Carabinieri in data 25/06/2022 presso lo stesso;
- che è stato individuato il Legale Rappresentante della Regalgas, nella persona del sig. Grasso Concetto, presente alla riunione convocata presso la Prefettura in data odierna;

tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto

motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni ... omissis ;*
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che il pericolo di esplosione ed incendio del suindicato Stabilimento comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;
- che tale situazione e le sue possibili evoluzioni determinano condizioni di rischio evidente per:
 - a) i fruitori dello Stabilimento;
 - b) i lavoratori
 - c) i soggetti transitanti nelle immediate vicinanze;
- che la situazione di pericolo è rilevabile come attuale e concreta in ragione di quanto riscontrato dai Carabinieri, aggravata dalle attuali condizioni climatiche;
- che il pericolo di esplosione ed incendio deve essere affrontato con estrema urgenza, al fine di evitare danni a persone e cose;

Atteso:

- che, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, tutte le attività all'interno dello Stabilimento si intendono sospese con effetto immediato;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire

- pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza dei lavoratori e dei fruitori, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
 - che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
 - che per rendere sicura l'area dello stabilimento è necessario interdire l'area stessa ad eccezione per il personale addetto alla sicurezza e per il personale individuato per la rimozione delle irregolarità riscontrate;

tenuto conto:

- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al soggetto destinatario dello stesso, il quale comunque è stato informato verbalmente in sede dell'anzidetta riunione;
- che la presente ordinanza sarà comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ordina

- al signor Grasso Concetto, quale Legale Rappresentante della ditta REGALGAS sas, la messa in sicurezza dello Stabilimento di imbottigliamento GPL sito in Assoro (EN) – Zona Industriale Dittaino;
- di prescrivere, quali misure atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, l'interdizione dell'area interessata in maniera tale che risulti praticamente inaccessibile ai pedoni ed ai veicoli, fatta eccezione per il personale addetto alla sicurezza e per il personale addetto all'esecuzione degli interventi per l'eliminazione di tutte le irregolarità riscontrate

dispone

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua notifica al soggetto intimato e sino alla eliminazione delle irregolarità riscontrate e contestate.

informa

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Enna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

dispone

che la presente ordinanza:

- a) sia trasmessa al soggetto interessato;
- b) alla Prefettura di Enna;
- c) al Comando Provinciale dei VV.F. di Enna;
- d) al Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna;
- e) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella Zona Industriale di Dittaino;
- f) sia comunicata al Servizio Tecnico ed al Corpo di Polizia Locale.

Assoro lì «61»

IL SINDACO

LICCIARDO ANTONIO